

INDICE

pag.

Autori

XI

PARTE PRIMA L'INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO *di Raffaele Tommasini*

CAPITOLO UNICO L'INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

1. La tipologia delle invalidità dell'atto: nullità, annullabilità ed inesistenza. Le dispute della dottrina e la posizione della giurisprudenza	3
2. (<i>Segue</i>) L'adattamento dei principi generali alla peculiare natura del matrimonio. Invalidità matrimoniali ed impugnazioni	6
3. I vizi del matrimonio. La violazione degli impedimenti matrimoniali (libertà di stato, parentela ed altri vincoli, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze)	10
4. I vizi del consenso in generale. Matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 c.c. ed accertamento della volontà del minore	13
5. (<i>Segue</i>) Il matrimonio dell'interdetto	15
6. (<i>Segue</i>) Il matrimonio dell'incapace di intendere e di volere	18
7. I vizi della volontà. La violenza. I caratteri (ingiustizia e gravità)	19
8. (<i>Segue</i>) Violenza e timore di eccezionale gravità	22
9. L'errore sull'identità e sulla qualità della persona. Analisi della casistica	24
10. Il dolo	28
11. I soggetti legittimati all'azione. Il giudizio di nullità e di impugnazione	29
12. Regime delle prescrizioni e delle decadenze. I poteri del pubblico ministero	31
13. La simulazione del matrimonio	34
14. (<i>Segue</i>) La portata innovativa dell'art. 123 c.c. Le diverse tesi prospettate. Simulazione ed accordi <i>ex</i> art. 123 c.c.	36
15. La sanatoria delle invalidità matrimoniali. L'effetto sanante e preclusivo della coabitazione. Rinuncia ed eccezione di annullabilità	40

	<i>pag.</i>
16. Il matrimonio putativo. La rilevanza della buona fede e della mala fede delle parti	42
17. (<i>Segue</i>) Gli effetti (personali e patrimoniali) della dichiarazione di nullità nei confronti dei coniugi e dei figli	45
18. Rapporti tra impugnazione del matrimonio e divorzio	48

PARTE SECONDA

LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

di *Liliana Rossi Carleo* e *Cristina Caricato*

CAPITOLO I

PATOLOGIA DEL VINCOLO MATRIMONIALE E DISCIPLINA LEGALE

1. Profili generali	55
2. I diversi modelli «rimediali» fra <i>status</i> e contratto	62
3. Rapporti tra coniugi e rapporti con i figli	66
4. La necessità di verificare in una prospettiva dinamica convergenze e divergenze tra le molteplici fattispecie di patologia del matrimonio	70
5. Differenze e analogie tra i diversi rimedi	74
6. L'autorizzazione a vivere separati	78
7. L'ingiustificato allontanamento dalla residenza familiare	81

CAPITOLO II

LA RILEVANZA DELLE SITUAZIONI DI FATTO

1. La separazione di fatto	85
2. La rottura della convivenza	88

CAPITOLO III

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

1. Il diritto di agire per la separazione	99
2. La rilevanza delle clausole generali nel giudizio di separazione	105
3. L'addebito	111

pag.

CAPITOLO IV

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

- | | |
|--|-----|
| 1. L'accordo di separazione e gli accordi in occasione della separazione | 119 |
| 2. Il rapporto tra accordo e omologazione | 128 |
| 3. Autonomia dei coniugi e modificazione delle condizioni di separazione | 132 |

CAPITOLO V

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI RAPPORTI PERSONALI

- | | |
|--|-----|
| 1. I doveri coniugali nello stato di separazione | 137 |
| 2. L'uso del cognome | 141 |

CAPITOLO VI

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE DI ORDINE PATRIMONIALE

- | | |
|--|-----|
| 1. Lo scioglimento della comunione | 145 |
| 2. L'assegno di mantenimento e l'assegno alimentare | 150 |
| 3. La decorrenza dell'assegno e i meccanismi automatici di adeguamento | 158 |
| 4. I mezzi di tutela per l'adempimento degli obblighi patrimoniali | 161 |
| 5. Cenni ai profili successori | 166 |

CAPITOLO VII

LE CONTROVERSIE SUCCESSIVE ALLA SEPARAZIONE

- | | |
|---|-----|
| 1. La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione, riguardanti i coniugi | 169 |
| 2. La revisione dei provvedimenti riguardo ai figli | 172 |
| 3. Il mutamento del titolo della separazione | 175 |

CAPITOLO VIII

LA RICONCILIAZIONE

- | | |
|--|-----|
| 1. La disciplina | 181 |
| 2. Gli effetti della riconciliazione in ordine alla ripresa dei rapporti tra coniugi | 186 |

CAPITOLO IX

IL DIVORZIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1. Il modello di divorzio nell'evoluzione legislativa	191
2. La frattura della comunione materiale e spirituale e la tassatività delle cause di divorzio	196
3. La questione dell'automatismo	198
4. Scioglimento e cessazione degli effetti civili	200

CAPITOLO X

LE CAUSE DI DIVORZIO

1. Le situazioni a rilevanza penale	205
2. La separazione personale	209
3. Le altre cause di divorzio	214

CAPITOLO XI

PROFILI PROCESSUALI

1. Premessa	233
2. Il procedimento contenzioso. L'atto introduttivo	238
3. L'udienza presidenziale ed i provvedimenti temporanei e urgenti	243
4. L'udienza davanti al giudice istruttore	251
5. La fase della decisione e la sentenza di divorzio	255
6. Il procedimento su domanda congiunta	257
7. Le impugnazioni	261
8. La decorrenza degli effetti della sentenza di divorzio	266

CAPITOLO XII

EFFETTI DI ORDINE PERSONALE

1. Profili generali	269
2. Il cognome della donna divorziata	274

CAPITOLO XIII

GLI EFFETTI DI ORDINE PATRIMONIALE

1. Profili generali	281
2. L'assegno: problemi collegati alla natura	284
3. I criteri di determinazione dell'assegno	287
4. La domanda di assegno e il problema della decorrenza	291

pag.

5. L'adeguamento automatico, la revisione, l'estinzione dell'assegno	295
6. Gli strumenti a tutela del diritto	300
7. La corresponsione in unica soluzione	304
8. La pensione di reversibilità	307
9. L'indennità di fine rapporto	316
10. L'assegno a carico dell'eredità	321

CAPITOLO XIV

LA CASA FAMILIARE

1. Premesse	325
2. Presupposti dell'assegnazione	330
3. Il valore economico dell'assegnazione. Sua dipendenza dal differente titolo di godimento	334
4. La trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare	340
5. Ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione	344

CAPITOLO XV

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI

1. Rilievi introduttivi. L'interesse del minore	347
2. Il diritto del minore alle proprie radici	358
3. L'esercizio (normalmente) congiunto della potestà	363
4. La modalità residuale dell'affidamento monogenitoriale. L'affidamento a terzi	373
5. Il dovere di contribuire al mantenimento dei figli	381
6. L'ascolto del minore	395
7. La mediazione familiare	401
8. I provvedimenti del giudice in caso di inadempienze o violazioni	405

CAPITOLO XVI

GLI ACCORDI IN VISTA DELLA CRISI

1. Premessa	417
2. Profili di rilevanza dell'autonomia privata nella crisi della famiglia coniugale	420
3. La posizione della giurisprudenza	426
3.1. Gli accordi conclusi in vista della separazione consensuale	426
3.2. Gli accordi conclusi in vista del divorzio	435

Indice analitico

445

AUTORI

CARICATO CRISTINA: ordinario di Diritto internazionale privato, Università degli Studi di Milano.

ROSSI CARLEO LILIANA: ordinario di Diritto privato, Università degli Studi Roma Tre.

TOMMASINI RAFFAELE: ordinario di Diritto civile, Università degli Studi di Messina.

CAPITOLO V

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI RAPPORTI PERSONALI

SOMMARIO: 1. I doveri coniugali nello stato di separazione. – 2. L'uso del cognome.

1. *I doveri coniugali nello stato di separazione*

Il profilo dei doveri coniugali nello stato di separazione resta l'ultima isola che il mare del diritto può solo lambire.

Difatti, occorre rammentare che seppure per quanto riguarda la gestione della fase patologica del rapporto¹, il legislatore ha prestato un'attenzione sempre crescente, anche attraverso la previsione di un'attività di controllo giudiziale, alla individuazione di una serie di situazioni indisponibili², tuttavia queste vanno ormai inquadrare in un'ottica di privatizzazione³ e di valorizzazione dell'autonomia dei soggetti, rispetto alla quale gli interventi esterni non tendono più all'imposizione di un modello, quanto piuttosto alla verifica che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, venga assicurato il rispetto dei principi che lo caratterizzano in maniera inderogabile.

Pertanto le autorevoli voci che hanno diffidato dall'attribuire un rilievo deter-

¹ È evidente che un discorso sulla «gestione» della fase patologica appare intimamente connesso a quello della «gestione» della fase fisiologica e, quindi, al potere dei coniugi di autodeterminarsi nei rapporti familiari. Da questa angolazione discende che il discorso più che incentrarsi sui doveri, il cui contenuto è indefinito, si incentra sui limiti della libertà dei singoli, che sono da individuarsi «nelle coordinate di un assetto» tracciato dal legislatore, così, in particolare, G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia: dal sistema al microsistema*, in AA.VV., *Persona e comunità familiare, Atti del Convegno di Salerno (5-7 novembre 1982)*, Esi, Napoli, 1985, p. 91.

² In presenza di una rottura che porta al «rimedio» della separazione, le situazioni indisponibili sono volte a preservare in primo luogo l'interesse dei figli, dei quali il legislatore intende imporre il rispetto quali «soggetti» e che non possono pertanto essere considerati «oggetto» dei rapporti nei quali sono coinvolti. Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi la libertà di dissociarsi dalla comunione di vita, che il legislatore ha attribuito a ciascuno dei coniugi, permette di individuare la presenza di limiti solo nella garanzia di tutela delle esigenze dei diritti fondamentali della persona attraverso la inderogabilità di alcuni effetti patrimoniali e la tutela di situazioni esistenziali (come la *privacy* o il cognome), cui il residuo rapporto attribuisce una più specifica colorazione e rispetto alle quali è possibile esperire rimedi specifici.

³ P. ZATTI, *Famiglia, familiae - Declinazioni di un'idea. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2002, p. 9 ss. considera la famiglia sempre più come «luogo» nel quale i singoli agiscono in piena autonomia.

minante alla formulazione dell'attuale art. 156 c.c., che fa espresso riferimento solo agli «effetti patrimoniali della separazione», inducono giustamente a riflettere sulla eventuale sopravvivenza di residui diritti e doveri di natura personale nella separazione⁴, in quanto non può ritenersi determinante la mancata menzione espressa nel novellato art. 156, né si può ignorare il rilievo di determinati comportamenti «dovuti» anche durante la separazione.

Tuttavia assai ardua⁵ appare, in concreto, la individuazione di questi eventuali diritti e doveri⁶. Difatti se già durante il matrimonio, pur in presenza di una elencazione legislativa, la individuazione del contenuto dei diritti e doveri di cui all'art. 143 c.c. porta, in definitiva, ad evidenziarne in primo luogo la estrema relatività, ancor più resta aperto il problema durante la separazione⁷.

Dottrina e giurisprudenza, difatti, pur nella varietà di opinioni⁸, concordano sul fatto che diritti e doveri di carattere personale mutano nel contenuto rispetto a quelli che sono propri dei coniugi durante il matrimonio. Non c'è dubbio, intanto, sul fatto che «la sospensione dei diritti matrimoniali, che è il principale effetto di ordine personale della separazione, concerne anzitutto l'obbligo di coabitazione»⁹.

⁴ Esamina il mutamento dell'atteggiarsi di tali doveri alla luce del dato giurisprudenziale T. AU-LETTA, *Diritto di famiglia*, nuova ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 233 ss.

⁵ In tal senso M.C. ANDRINI, *Gli effetti personali della separazione e del divorzio*, in *Separazione e divorzio*, diretto da G. Ferrando, vol. II, in *Giur. sistematica dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, a cura di G. FERRANDO, Utet, Torino, 2003, p. 573 ss., spec. p. 574.

⁶ Invero l'attenzione si appunta essenzialmente sui diritti e doveri di cui all'art. 143 c.c., rispetto ai quali si attua un discutibile procedimento «per sottrazione» (ancora una volta si rinvia, in proposito, alle osservazioni di P. ZATTI, *La separazione personale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. III, II ed., Utet, Torino, 1996, p. 224). In realtà, non si pone il problema di una valutazione del comportamento del coniuge sotto il profilo della violazione o meno di un determinato dovere; si pone piuttosto l'esigenza di verificare, di volta in volta, in relazione al caso concreto, la sussistenza o meno di una lesione di interessi presi in considerazione dall'ordinamento come meritevoli di tutela. Infatti il legislatore non fornisce una specifica indicazione dei doveri, e dunque dei comportamenti cui i coniugi debbano ritenersi reciprocamente tenuti; pone piuttosto ai coniugi reciproci limiti di comportamento a tutela dei diritti della persona dell'altro: limiti in sé necessariamente elastici, e che inevitabilmente risentono delle vicende del rapporto coniugale e dunque dell'evolversi della partecipazione dei soggetti alla comunità familiare.

Al riguardo, giova rammentare il disposto dell'art. 232, c. 2°, c.c., che, esclude che il figlio concepito da donna coniugata ma separata sia automaticamente reputato figlio legittimo, nonché gli artt. 284, n. 3 e 297, c. 1°, c.c., i quali testimoniano come con la separazione dei coniugi la situazione muti, sostituendosi alla regola dell'accordo le condizioni della separazione, che costituiscono la nuova regola del rapporto.

⁷ Cfr. al riguardo F. PANUCCIO DATTOLA, *Lo status dei coniugi separati*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. I, *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RU-SCHELLO, t. II, *Separazione - Divorzio*, II ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 1465 ss.; L. LENTI, *Gli effetti personali della separazione*, in AA.VV., *La separazione personale dei coniugi*, a cura di G. FERRANDO-L. LENTI, Cedam, Padova, 2011, p. 249 ss., spec. p. 251 ss.

⁸ Si rinvia agli ampi e puntuali riferimenti di M. MANTOVANI, voce *Separazione personale dei coniugi*, I) *Disciplina sostanziale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, 1992, p. 13.

⁹ Così, testualmente C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2. *La famiglia. Le successioni*, IV ed., Giuffrè, Mi-

Incertezze sono state avanzate sull'obbligo di assistenza morale, mentre si ritengono sospesi l'obbligo della collaborazione e della fedeltà¹⁰.

Comunque, in concreto le maggiori perplessità riguardano proprio la «mutazione» dell'obbligo di fedeltà¹¹, che si trasformerebbe in un «dovere di rispetto reciproco tra i coniugi¹², il cui contenuto si sostanzia nella astensione da comportamenti irriguardosi o che comunque possano negativamente incidere sulla onorabilità, sul decoro, sulla dignità»¹³. Difatti, seppure si ritiene che «durante lo stato di separazione l'infedeltà, palese o 'discreta' che sia, non potrà rilevare alla stessa stregua che durante il matrimonio»¹⁴, si cerca, con motivazioni tra loro assai di-

lano, 2005, p. 209. L'A. precisa, comunque, che «la separazione non sospende invece l'osservanza dell'obbligo di assistenza morale e materiale (per quella morale la dottrina non è tuttavia concorde) nonché l'obbligo di rispetto reciproco. Pur alla stregua della coscienza sociale sembra certo che il solo fatto della separazione non autorizza i coniugi a tenere un comportamento contrario a tali obblighi».

¹⁰ Indubbiamente il discorso sull'obbligo di fedeltà è stato di gran lunga il più travagliato. In primo luogo, già in costanza di matrimonio, difficile appare identificare il preciso contenuto di quest'obbligo, che non può confondersi con la materiale «disponibilità del corpo» (cfr. F.D. BUSNELLI, *Il dovere di fedeltà coniugale, oggi*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 129 ss.); in secondo luogo, alla violazione del dovere di fedeltà si sovrappone (e con essa si confonde) una presunta ingiuria, modellata sullo schema della «ingiuria grave» come antica causa di separazione, prospettando così il perdurare dei doveri coniugali, quasi a tutela di un «interesse superindividuale» che prescinde dalla concreta situazione, e modellando il comportamento dovuto alla stregua di una inesistente astratta figura di «buon coniuge separato».

Seppure la dottrina dominante esclude la persistenza dell'obbligo di fedeltà nell'attuale sistema (cfr. gli ampi riferimenti in A. FINOCCHIARO, in A.-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, vol. I, Milano, 1984, p. 674), tuttavia non manca chi ritiene che l'obbligo permanga «come dovere di astensione, nelle relazioni sociali ed affettive, da comportamenti tali da ledere l'altrui dignità» (così, in termini, F. MOROZZO DELLA ROCCA, voce *Separazione personale (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, 1989, p. 1378). All'opposto, le critiche all'impostazione derivante dalla giurisprudenza costituzionale, che avrebbe reintrodotto «l'arcaica distinzione tra adulterio e adulterio costituente ingiuria grave», hanno indotto ad affermare che dopo la riforma sia venuta a «cadere la menomazione dell'obbligo di fedeltà fra coniugi separati, operata dalla menzionata sentenza»: così, in particolare, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, sub art. 143 c.c.*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, t. II, Cedam, Padova, 1987, p. 509 s.

¹¹ La mutazione di tale obbligo, così come delineata dalla C. cost., 18 aprile 1974, n. 99 (la sentenza, che ha destato un ampio dibattito ed è stata al centro di molteplici commenti, può leggersi, fra l'altro, in *Giur. cost.*, 1974, p. 1396, con nota di P. RESCIGNO) presuppone una «pretesa all'esclusiva sessuale in sé» e non piuttosto «come condizione di un rapporto» di comunione che attraverso la fedeltà si realizza e si consolida (sul punto, diffusamente, P. ZATTI, *La separazione personale*, cit., p. 218 ss.), in tale visione l'obbligo si «limita» al punto da essere sostituito, come testualmente afferma la sentenza, con il dovere di «astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge».

¹² G. PIGNATARO, *Effetti della separazione legale*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, a cura di G. AUTORINO STANZIONE, vol. II, *La separazione. Il divorzio. L'affido condiviso*, II ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 103 ss., spec. p. 105.

¹³ Così, in particolare, A. D'ANTONIO, *Separazione personale dei coniugi e mutamento del titolo*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 658.

¹⁴ Così, per molti, M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi, Artt. 143-148*, in *Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, p. 39.

verse¹⁵, di riconoscere, quanto meno, un diverso «dovere di correttezza corrispondente al minimo del rapporto che permane con la 'qualità' di coniuge¹⁶ e che giustifica il permanere degli obblighi di mantenimento e della relazione successiva»¹⁷.

Da quest'ultimo rilievo si evince chiaramente che il maggiore interesse, collegato all'ammissione o meno di una sopravvivenza di residui diritti e doveri di ordine personale, si rinviene essenzialmente, se non esclusivamente, nel collegamento che si determina tra tale sopravvivenza e la possibilità (o meno) di un mutamento del titolo della separazione¹⁸.

¹⁵ La dottrina e la giurisprudenza prevalenti tendono a ravvisare un collegamento con la «finalizzazione» della separazione che, in quanto «pausa di riflessione», non può «essere tradotta in un divorzio anticipato» e implica quindi la persistenza di doveri personali; da questa angolazione, poi, un comportamento in violazione dei «doveri» si ritiene sanzionabile «in quanto risulti la sua incidenza nel rendere irreversibile la frattura e nel precludere le eventuali possibilità di riconciliazione»: così, per molti, M. PARADISO, *I rapporti personali*, cit., p. 39 ed *ivi* gli ulteriori riferimenti.

Invero, però, questo diffuso orientamento, che tende a configurare «l'atteggiamento posteriore alla separazione come addebitabile, in quanto esso sarebbe causa della continuità di una situazione che, per la sua stessa essenza e funzione istituzionale, sarebbe auspicabile terminasse in un ripristino della vita comune», è stato fin dal suo apparire contestato poiché «è ben difficile pensare alla riqualificazione di uno stato che c'è già, solo perché non se ne favorisce la fine» (così, efficacemente, A. TRABUCCHI, *Separazione dei coniugi e mutamento del titolo per addebito di fatti sopravvenuti*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, c. 2145, a commento di Cass. 9 maggio 1977, n. 178).

In una prospettiva del tutto diversa si è ritenuto «di dover riprendere, in termini mutati, le indicazioni proprie alla teoria dei doveri 'impliciti', e sostenere che la nuda 'qualità' di coniuge configura un'area ristretta di interferenza reciproca», in tal caso, però gli obblighi troverebbero la loro ragione nello *status* di separato, mentre in realtà la «reciproca interferenza» appare legata alle diverse condizioni della separazione, rispetto alle quali un comportamento successivo può costituire una giusta causa di cambiamento.

¹⁶ Un orientamento della Cassazione ha ammesso la persistenza di un dovere di fedeltà, inteso come impegno di non tradire la fiducia reciproca, «anche dopo l'insorgere dello stato di separazione, quando però si accerti la conservazione tra i coniugi (ancorché separati) di un *minimum* di solidarietà tale da giustificare la permanenza di un simile dovere, che non ha più ragion d'essere quando tra i coniugi sia irreversibilmente venuta a cessare ogni intesa»; il dovere di fedeltà permanerebbe, dunque, quando «nella infinita varietà dei casi concreti» ci si trovi di fronte ad una separazione che non ha posto «in crisi in modo definitivo proprio quel rapporto di dedizione fisica e spirituale sul quale la comunione di vita è basata e si regge»: così Cass. 18 settembre 1997, n. 9287, in *Guida dir.*, 1997, n. 38, p. 26, con nota critica di G. GIACALONE, *La divisione consensuale può mutare titolo anche se il tradimento è successivo*.

La sentenza può leggersi anche, insieme a Cass. 19 settembre 1997, n. 9317 (che ritiene precluso il mutamento del titolo), in *Famiglia e diritto*, 1998, p. 10, con nota critica di A. MORA, *Obbligo di fedeltà tra coniugi separati e «mutamento del titolo» della separazione*.

In definitiva, da questa angolazione, la qualità di coniuge avrebbe un diverso rilievo in base alla ricostruzione giudiziaria dei fatti, potendo così una reciproca lealtà dopo la separazione esporre a conseguenze penalizzanti e diverse i coniugi, comunque autorizzati a vivere separatamente.

¹⁷ Secondo la puntuale notazione di P. ZATTI, *La separazione personale*, cit., p. 227.

¹⁸ La risposta al quesito sulla possibilità del mutamento del titolo risulta, però, a sua volta condizionata dalla funzione che si attribuisce all'addebito e, pertanto, qualora non se ne riconosca la natura sanzionatoria, l'interesse del coniuge mortificato dal «comportamento» dell'altro dovrà e potrà tro-